

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• L'OCM VINO E GLI IMPEGNI DA RISPETTARE

Per ottenere finanziamenti viticoli si deve rispettare la condizionalità

Le superfici a vite dal 1° gennaio 2009 devono rispettare una serie di impegni per ottenere gli aiuti economici previsti dalla pac

di Michela Dalpiaz

La condizionalità è in continua evoluzione e nel corso degli anni sono stati interessati i diversi settori delle aziende agricole della Comunità.

Si è iniziato con il settore zootecnico e successivamente gli altri; infine, dopo la riforma del settore vitivinicolo (ocm vino) e della politica agricola comune (pac), anche le superfici vitate, a partire dal 1° gennaio 2009, sono entrate in condizionalità.

Che cos'è la condizionalità?

La condizionalità è un insieme di impegni che le aziende agricole devono rispettare per poter ottenere gli aiuti finanziari previsti dalla pac.

Essa si applica alle aziende agricole che presentano domanda di aiuto, quindi si applica:

- beneficiari di pagamenti diretti (allegato 1 regolamento Ce 73/2009);
- beneficiari dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per la vendemmia verde e per il premio di estirpazione;
- azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo.

Qualsiasi azienda che ricade all'interno di uno di questi benefici si impegna a rispettare la condizionalità. Anche se il finanziamento richiesto è relativo a un solo settore, l'azienda è verificata nel suo complesso.

Per esempio, un'azienda mista zootecnico-viticola, che beneficia di aiuti limitatamente alla parte viticola, è comunque tenuta al rispetto degli impegni di condizionalità sull'intera superficie aziendale, quindi anche per l'aspetto zootecnico.

Perché si è arrivati alla condizionalità?

La pac è una delle più importanti scelte politiche effettuate dall'Unione Europea. Gli obiettivi iniziali sono cambiati nel corso del tempo e gli strumenti operativi si sono perfezionati attraverso le successive riforme.

Quella del giugno 2003 è stata la più radicale:

- ha introdotto un pagamento unico per azienda, subordinato al rispetto di impegni in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute animale e vegetale e benessere animale (da qui i termini disaccoppiamento e condizionalità);



- ha portato a un rafforzamento della politica di sviluppo rurale riducendo i pagamenti diretti alle grandi aziende (modulazione);
 - ha avviato un meccanismo di disciplina finanziaria al fine di non superare gli importi destinati al finanziamento della pac.
- Oltre a questo ha portato una revisione della politica di organizzazione comune dei mercati.

Cosa succede in Italia

Le norme che regolano la condizionalità prendono avvio dal regolamento Ce n. 73/2009, che ha sostituito l'abrogato regolamento Ce n. 1782/2003, e a seguire si sono succeduti i vari recepimenti nazionali, regionali e provinciali per Trento e Bolzano.

A conclusione dei vari provvedimenti (decreti, delibere, ordinanze, determine) viene emesso anche il documento di coordinamento da parte di Agea che, per l'applicazione finale, deve essere a sua volta recepito, con propri atti, dagli Organismi pagatori regionali.

Dal 2005 a oggi la condizionalità ha subito una continua evoluzione, coinvolgendo al rispetto degli impegni sempre più settori dell'agricoltura. A seguito della riforma della pac, nota come health check, approvata a fine 2008, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità, con il dm del 31-12-2009 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento Ce n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

Il decreto ministeriale istituisce il Testo unico della condizionalità con il recepimento del regolamento Ce n. 73/09, abroga i precedenti decreti e unifica il quadro normativo comprendendo sia il regime di condizionalità sia le disposizioni di riduzione ed esclusione dai finanziamenti dello sviluppo rurale.

Quali gli impegni di condizionalità

Come già detto la condizionalità trova applicazione a partire dal 2005 e fino a oggi ha subito diverse modifiche.

Attualmente gli impegni vengono suddivisi in:

- Criteri di gestione obbligatori (Cgo);
- Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa).

Vediamo, di seguito, i diversi impegni di condizionalità a livello nazionale, cercando di approfondire quelli che potrebbero interessare un'azienda esclusivamente viticola, ricordando che ogni Regione o Provincia autonoma recepisce le disposizioni nazionali, ma gli impegni possono essere diversificati per area geografica, situazioni territoriali, modalità di coltivazione, ecc.

Criteri di gestione obbligatori (Cgo)

Sono disposizioni di legge già in vigore, derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie e vengono suddivisi in atti. I diversi atti sono raggruppati in campi di applicazione che riguardano:

- ambiente;
- sanità pubblica e salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali;

Gli impegni della condizionalità vengono suddivisi in Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa)



Le aziende vitivinicole devono eseguire la potatura invernale entro il 30 maggio per rispettare lo Standard 4.3: mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative

- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

Di seguito verranno presi in considerazione gli atti che hanno interesse specifico con il settore viticolo.

Atto A1 - Conservazione degli uccelli selvatici.

Direttiva 79/409/Cee (articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettera b, articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5, lettere a, b e c). Riguarda le aziende agricole i cui terreni ricadono anche parzialmente in una Zona di protezione speciale (Zps).

Impegni: rispetto delle misure di conservazione generali vigenti nelle zone in questione e di quelle specifiche per tipologia di zona.

Atto A2 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Direttiva 80/68/Cee (articoli 4 e 5). Riguarda le aziende agricole che gestiscono o utilizzano sostanze pericolose (ad esempio, carburanti, oli esausti, prodotti fitosanitari, ecc.).

Impegni:

- assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Bisogna quindi avere un contenitore di stoccaggio su pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta per carburanti, oli, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste; nel caso di serbatoio fuori terra, questo deve avere un bacino di contenimento con tettoia e idonea messa a terra;
- per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici:
 - avere l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli enti preposti;
 - rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Atto A5 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 92/43/Cee (articoli 6 e 13, paragrafo 1, lettera a). Riguarda le aziende agricole i cui terreni ricadono anche



parzialmente in Zone speciali di conservazione (Zsc).

Impegni:

- rispetto delle misure di conservazione generali vigenti nelle zone in questione;
- verificare con l'ente gestore l'eventuale attivazione della valutazione di incidenza nel caso si vogliano eseguire dei piani o dei progetti nell'azienda agricola.

Atto B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Direttiva 91/414/Cee (articolo 3). Riguarda le aziende agricole i cui titolari sono acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari.

Impegni:

- per tutte le aziende:
 - registro dei trattamenti;
 - rispetto delle modalità di impiego previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - documentazione d'acquisto: fatture o documenti equivalenti che contengano informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità; nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti; disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti;
- per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn):
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto che contengano, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero del patentino.

Il registro deve essere aggiornato entro 30 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento. I dati che deve contenere sono:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno a una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche-agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Atto B11 - Principi e requisiti generali per la si-

curezza alimentare e procedure. Regolamento Ce 178/2002 (articoli 14, 15 e 17, paragrafo 1, articoli 18, 19 e 20). Riguarda le aziende agricole che producono vegetali, prodotti animali o derivati, quali latte crudo e uova, mangimi o alimenti per animali.

Impegni: le aziende produttrici devono rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

Vengono distinti i settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Gli impegni a carico di un'azienda vitivinicola sono quelli relativi alle produzioni vegetali:

- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari;
- tenere opportuna registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari ed eventuali analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa)

Rappresentano le condizioni in cui devono essere mantenuti i terreni agricoli attraverso il rispetto e l'attuazione degli standard.

Questi si perseguono attraverso 5 obiettivi:

- Obiettivo 1 - Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee;
- Obiettivo 2 - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli



Il registro dei trattamenti deve essere aggiornato entro 30 giorni dall'esecuzione dei trattamenti



Chi non rispetta gli adempimenti della condizionalità è soggetto a riduzione fino all'esclusione del pagamento del premio richiesto

di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;

- Obiettivo 3 - Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
- Obiettivo 4 - Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat;
- Obiettivo 5 - Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche.

Ogni standard riporta una serie di pratiche colturali differenti per ambito di applicazione e con possibili deroghe.

Vediamo ora quali potrebbero essere gli standard da applicare in ambito viticolo.

Standard 1.1 - Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche.

Impegni:

- divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Standard 1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti.

Impegni:

- divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco o da una scarpata inerbita.

Standard 3.1 - Uso adeguato delle macchine.

Impegni:

- esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera) e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Standard 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative.

Impegni (per i vigneti):

- esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
- almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di

PER CAPIRE MEGLIO

Cosa sono l'Ocm e le Zps-Zsc; il ruolo di Agea

Ocm. Le Organizzazioni comuni di mercato costituiscono lo strumento fondamentale di regolazione dei mercati che disciplinano, con un insieme di norme, la produzione e il commercio dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Agea. Agenzia per le erogazioni in agricoltura; è responsabile dell'attuazione dei sistemi di controlli in campo di condizionalità.

Essa stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del decreto ministeriale 12541 del 21 dicembre 2006, nonché i criteri di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Zps e Zsc. Le Zone di protezione speciale e le Zone speciali di conservazione costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

Tutti i progetti edili che interessano tali zone sono soggetti a Valutazione di incidenza ambientale (Via).

altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Standard 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Impegni:

- rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio; compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Impegni:

- rispetto di procedure di autorizzazione (concessione, licenze di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto all'autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

I controlli

Le verifiche vengono effettuate da Agea e dai diversi Organismi pagatori regionali o provinciali presenti sul territorio nazionale.

È importante ricordare che chi non ottempera agli adempimenti richiesti dalla condizionalità è soggetto a riduzioni fino all'esclusione del pagamento del premio richiesto.

Michela Dalpiaz

Fondazione Edmund Mach - Iasma

San Michele all'Adige

michela.dalpiaz@iasma.it



Per consultare gli approfondimenti:

www.informatoreagrario.it/rdLia/10ia12_3964_web

Per ottenere finanziamenti viticoli si deve rispettare la condizionalità

TABELLA A - Elenco degli atti relativi ai Criteri di gestione obbligatori (Cgo)

| Atto | Direttive e regolamenti |
|--|---|
| Ambiente | |
| A1 - Conservazione degli uccelli selvatici | Direttiva 79/409/Cee (articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettera b, articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5, lettere a, b e c) |
| A2 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose | Direttiva 80/68/Cee (articoli 4 e 5) |
| A3 - Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura | Direttiva 86/278/Cee (articolo 3) |
| A4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole | Direttiva 91/676/Cee (articoli 4 e 5) |
| A5 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche | Direttiva 92/43/Cee (articoli 6 e 13, paragrafo 1, lettera a) |
| Sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali | |
| A6 - Identificazione e registrazione dei suini | Direttiva 2008/71/Ce (articoli 3, 4 e 5) |
| A7 - Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine | Regolamento Ce 1760/2000 (articoli 4 e 7) che abroga il regolamento Ce n. 820/97 |
| A8 - Sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini | Regolamento Ce 21/2004 (articoli 3, 4 e 5) che modifica il regolamento Ce 1782/2003 e le direttive 92/102/Cee e 64/432/Cee (G.U. L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8) |
| Sanità pubblica; salute degli animali e delle piante | |
| B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari | Direttiva 91/414/Cee (articolo 3) |
| B10 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali | Direttiva 96/22/Ce (articolo 3, lettere a, b, d ed e, e articoli 4, 5 e 7), successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/64/Ce e abrogazione delle direttive 81/602/Cee, 88/146/Cee e 88/299/Cee |
| B11 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare | Regolamento Ce 178/2002 (articoli 14, 15 e 17, paragrafo 1, articoli 18, 19 e 20) |
| B12 - Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili | Regolamento Ce 999/2001 (articoli 7, 11, 12, 13 e 15) |
| B13 - Misure di lotta contro l'afta epizootica | Direttiva 85/511/Cee abrogata dalla direttiva 2003/85/Ce (articolo 3) |
| B14 - Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini | Direttiva 92/119/Cee (articolo 3) |
| B15 - Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini | Direttiva 2000/75/Ce (articolo 3) |
| Benessere degli animali | |
| C16 - Norme minime per la protezione dei vitelli | Direttiva 2008/119/Ce che abroga la direttiva 91/629/Cee (articoli 3 e 4) |
| C17 - Norme minime per la protezione dei suini | Direttiva 2008/120/Ce che abroga la direttiva 91/630/Cee (articoli 3 e 4) |
| C18 - Protezione degli animali negli allevamenti | Direttiva 98/58/Ce (articolo 4) |

TABELLA B - Elenco degli standard per il mantenimento delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa)

| Ambito di applicazione | Standard | Descrizione |
|--|----------|---|
| Obiettivo 1 - Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee | | |
| Seminativi e superfici agricole | 1.1 | Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche |
| Superfici a seminativo ritirate dalla produzione e superfici agricole | 1.2 | Copertura minima del suolo |
| Tutte le superfici agricole | 1.3 | Mantenimento dei terrazzamenti |
| Obiettivo 2 - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche | | |
| Superfici a seminativo | 2.1 | Gestione delle stoppie |
| Superfici a seminativo | 2.2 | Avvicendamento delle colture |
| Obiettivo 3 - Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate | | |
| Tutte le superfici agricole | 3.1 | Uso adeguato delle macchine |
| Obiettivo 4 - Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat | | |
| Pascolo permanente | 4.1 | Protezione del pascolo permanente |
| Tutte le superfici a esclusione di oliveti, vigneti e pascolo permanente | 4.2 | Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli |
| Oliveti e vigneti | 4.3 | Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative |
| Tutte le superfici agricole | 4.4 | Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio |
| Tutte le superfici agricole | 4.5 | Divieto di estirpazione degli olivi |
| Pascolo permanente | 4.6 | Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati |
| Obiettivo 5 - Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche | | |
| Tutte le superfici agricole | 5.1 | Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione |
| | 5.2 | Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (applicato dal 1° gennaio 2012) |